



Ministero della cultura
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo

AI COMUNE DI MONTEVARCHI
PEC comune.montevarchi@postacert.toscana.it

Risposta al foglio del 10/03/2025
Prot. 11193, 11194

Oggetto. Comune di MONTEVARCHI (AR) – VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO OPERATIVO FINALIZZATA ALLA MODIFICA DI UN VERDE PUBBLICO S3B ALL'INTERNO DELLA ZONA TERRITORIALE OMOGENEA D, IN AREA CON DISCIPLINA DI INTERVENTO T6, AL FINE DI PROCEDERE ALLA SUA ALIENAZIONE - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELL'ART.22 DELLA L.R.10/2010 E S.S.M.M.I.I. Parere di Competenza.

In riferimento all'istanza trasmessa da codesto Comune via PEC in data 10/03/2025 con nota prot. n. 11193 e 11194, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 7180 e 7187 del 12/03/2025, relativa all'oggetto;

VISTE le integrazioni trasmesse con nota prot. 12879 del 19/03/2025 assunte al prot. di questo Ufficio al n. 8265 del 24/03/2025,

Questa Soprintendenza ritiene che la proposta di variante non deve essere assoggettata a procedura di VAS e che il cambio di destinazione previsto dalla norma comunale (di cui alla disciplina intervento T6 in zona D), dovrà comunque garantire che le alberature presenti in tale fascia saranno ricollocate tramite espianto da eseguirsi nella stagione autunnale/invernale, in altro ambito della relativa UTOE.

Per quanto di competenza archeologica si fa presente che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto testé approvato, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela. Resta, inoltre, inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo

Via di Città 138/140 Siena – Tel. 0577 248111 – C.F. /P.I. 92006140526

PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-si@cultura.gov.it

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Massimo Bucci (tel. 0577-248111), al quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e per la competenza archeologica il Dott. Jacopo Francesco Tulipano.

MB/JFT/mg

Il Soprintendente
Arch. Gabriele NANNETTI
*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi
degli art.20 e ss. del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82*



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo

Via di Città 138/140 Siena – Tel. 0577 248111 – C.F. /P.I. 92006140526

PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-si@cultura.gov.it